

questa fonte debba essere attinto quel tanto, che è assolutamente necessario per mantenere in vita istituzioni di questo genere, che hanno tradizioni nobilissime, e che adempiono a un grande dovere di cultura artistica nazionale.

Io debbo, inoltre, osservare che questi licei musicali, mi riferisco particolarmente a quello di Pesaro, perchè naturalmente degli altri non ho una particolare conoscenza, sono stati in qualche modo considerati come istituzioni di pubblica beneficenza, tant'è vero che il Liceo musicale di Pesaro, non fa pagare tasse scolastiche.

Ora, sotto questo punto di vista, per un problema, che è di vitale importanza per l'educazione artistica del nostro paese, io domando al ministro se non ritenga di farmi delle dichiarazioni esplicite, nel senso cioè che in quel quarto, che viene detratto, a prescindere dai tre quarti che sono dati a favore degli ospedali, non si possa e non si debba comprendere un contributo particolare anche a favore di queste istituzioni musicali, e, qualora questo non sia assolutamente possibile per il momento, se egli non mi possa dare affidamento e promessa che si studierà la questione, in modo che possa da parte della beneficenza pubblica portarsi qualche alimento a queste istituzioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

BERTONE, *ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto dall'onorevole Delfico, io non posso, sia pure con dolore, che associarmi alle dichiarazioni esposte dal relatore della Commissione di finanza e tesoro, imperocchè la questione che fu prospettata dall'onorevole Delfico tocca piuttosto al risanamento delle finanze comunali e alla loro integrazione, che non al problema specifico della integrazione dei bilanci degli ospedali, i quali oggi si trovano in condizioni particolarmente disagiate e per i quali è urgentissimo provvedere.

Quanto alla questione prospettata dall'onorevole Filippini, debbo dire anzitutto che l'erogazione dei fondi, in verità, non è competenza del Ministero delle finanze. Il Ministero delle finanze esige e trasmette, per questa parte, le somme riscosse al Ministero dell'interno, che poi le divide tra le istituzioni di pubblica beneficenza. Se dovessi dire in questo momento se un istituto nazionale, specialmente di altissima portata, come il Liceo Musicale di Pesaro, e altre istituzioni consimili possano considerarsi istituzioni di beneficenza, in senso lato, non

potrei pronunziarmi, perchè potrei dire cose e concetti errati.

Accetto la raccomandazione dell'onorevole Filippini nel senso di trasmettere al Ministero competente l'espressione del suo desiderio e di far presente anche, per convincimento proprio, che può essere opportuno pensare a queste istituzioni le quali, tendendo alla cultura specialmente delle classi popolari, adempiono un'opera benefica per l'elevazione del popolo e meritano particolari riguardi.

PRESIDENTE. Onorevole De Filippis, insiste nei suoi emendamenti non accettati nè dal Governo, nè dalla Commissione?

DE FILIPPIS DELFICO. Dopo le dichiarazioni del relatore e del ministro io non insisto nei miei emendamenti, augurandomi, però, che i concetti, da me espressi, siano tenuti in debito conto dal Governo nella erogazione dei sussidi e che i concetti stessi formino argomento di studio, per poi tradursi al più presto in provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare metto a partito l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Le disposizioni di cui agli articoli 2 a 13, e 15 a 19 sono applicabili anche nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, rimanendo analogamente modificate le disposizioni del Regio decreto-legge 5 maggio 1921, numero 568, per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e del Regio decreto 22 gennaio 1922, n. 20, (art. 4) per la Dalmazia.

Ai territori di cui al comma precedente sono inoltre estese le tasse di concessione governativa portate dall'articolo 14.

(È approvato).

Art. 21.

Il Governo del Re ha facoltà di addivere alla stipulazione di una nuova convenzione da registrarsi con la tassa fissa di lire 4 con la Società italiana degli autori, per un periodo non superiore ad anni cinque decorribili dal primo luglio 1922, ai fini della riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli, e del diritto addizionale nella provincia di Milano, a' sensi della presente legge.

A questo articolo vi sono alcune proposte di emendamenti.